



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

ORIGINALE

DETERMINA DIRIGENZIALE AREA FINANZIARIA

UFFICIO AREA FINANZ.

N. Registro Settore 191 del 19-09-2022

N. Registro Generale 706 del 19-09-2022

Oggetto:

Presenza d'atto costituzione fondo lavoro straordinario per l'anno 2022.

CIG:

IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA

Vista l'allegata proposta;

Visto l'art. 51 della legge n. 142/90, e s.m.i., così come recepito dalla l.r. n. 48/91, e s.m.i.;

Visto il T.U.E.L., approvato con d. lgs. 18/08/2000, n. 267, e s.m.i.;

Vista la l.r. n. 26/93, e s.m.i.;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto;

➤ Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 147 bis del d. lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

Di approvare l'allegata proposta, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Rag. ANTONINO COLLETTO

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

AREA FINANZIARIA

AREA FINANZ.

Proposta di determinazione n. 199 del 19-09-2022

Oggetto:

Presenza d'atto costituzione fondo lavoro straordinario per l'anno 2022.

Il Responsabile del Procedimento

Richiamato l'art. 14, comma 1, del C.C.N.L. comparto Regioni e Autonomie Locali dell'1/04/1999, che stabilisce le modalità di calcolo del fondo per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, stabilendo che le relative risorse non possono superare "...*quelle destinate, nell'anno 1998, al fondo di cui all'art. 31, comma 2, lett. a) del CCNL del 6.7.1995, per la parte che residua dopo l'applicazione dell'art.15, comma 1, lettera a) del presente CCNL. Le risorse eventualmente eccedenti rispetto a quelle derivanti dalla puntuale applicazione delle regole contenute nell'art. 31, comma 2 lettera a) del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche ed integrazioni, sono destinate ad incrementare le disponibilità dell'art.15...*";

Richiamati inoltre i seguenti commi del medesimo art. 14 C.C.N.L. dell'1/04/1999:

a) comma 4 che prevede la riduzione del 3%, dal 31.12.1999, delle risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario, indicando in 180 ore il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni, destinando tali risparmi all'incremento delle risorse di cui all'art.15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale;

b) comma 5 che prevede la possibilità per l'ISTAT e altri Enti od Organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite degli enti del comparto, di erogare specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro;

Dato atto che in materia, si deve fare riferimento alle previsioni dell'art. 17, comma 3, primo periodo, del C.C.N.L. del 14.02.2001, secondo il quale: "Il limite massimo individuale di lavoro straordinario è fissato in 200 ore annue;

Visto il vigente C.C.N.L. comparto Regioni Enti Locali in particolare l'art.38 del CCNL 14/9/2000;

Evidenziato che la Legge 28.12.2015, n. 208 – Legge di stabilità 2016 ha di fatto ulteriormente modificato l'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 – L. 122/2010 (riguardante il blocco delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale per il triennio 2010/2013 successivamente ulteriormente prorogato sino al 31/12/2014) disponendo, al comma 236 dell'art. 1 che "a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.";

Dato atto come il fondo straordinari non rientri nel "blocco" di cui sopra, come numerose interpretazioni

dottrinali affermano e come da delibera Sezioni Riunite Corte dei Conti n. 51/2011;

Richiamato a titolo esplicativo il parere Aran Ral 1462 che, relativamente alla quantificazione delle risorse destinate alla remunerazione del lavoro straordinario, così enuncia:

“... per il finanziamento del lavoro straordinario trovano applicazione in via esclusiva le regole dell’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999, che stabiliscono le specifiche modalità di quantificazione delle risorse destinate a tale voce retributiva;

c) infatti, le risorse destinate al lavoro straordinario, a far data dal 1999, sono state quantificate in misura fissa dall’art.14, comma 1, del CCNL dell’1.4.1999, nel senso che le stesse, presso ciascun ente, non possono essere superiori a quelle destinate a tale finalità nel 1998;

d) a far data dal 31.12.1999, le risorse, quantificate ai sensi della precedente lett. a), dovevano essere ridotte nella misura del 3% (art.14, comma 4, del CCNL dell’1.4.1999); tale riduzione è stata prevista come “una tantum”, nel senso che doveva essere effettuata una volta sola e con riferimento all’anno 1999;

e) pertanto, a far data dal 31.12.1999, per ciascun anno, le risorse destinate al lavoro straordinario possono essere solo quelle derivanti dall’applicazione del sistema di calcolo delle precedenti lett. c) e d);

f) le suddette risorse possono essere incrementate solo con quelle che specifiche disposizioni di legge destinano al lavoro straordinario in presenza di consultazioni elettorali o per fronteggiare eventi eccezionali;

g) le risorse per il lavoro straordinario, calcolate secondo le modalità delle precedenti lett.c) e d), possono essere ridotte, in modo permanente, solo in presenza di un preventivo intervento di razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi, idoneo a giustificare una stabile diminuzione delle risorse destinate al lavoro straordinario (art. 14, comma 3, primo periodo)...”;

Considerato che:

- il Contratto Collettivo, come si evince dall’art. 4 C.C.N.L. 1 aprile 1999, confermato dall’art. 3 C.C.N.L. 22/01/2004, non annovera più la materia del lavoro straordinario tra quelle oggetto di contrattazione decentrata;

- anche in applicazione dei principi generali sanciti dal D.Lgs. 165/01 e s.m.i., la gestione dell’istituto in parola viene ad essere ricompresa fra le competenze dirigenziali in materia di organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro;

Vista la costituzione del Fondo straordinario 2022 effettuata dalla Responsabile dell’Area Finanziaria e Personale ed allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che fino all’anno 2017 le riduzioni operate sul fondo per il lavoro straordinario sono confluite nel fondo generale per le politiche delle risorse umane e la produttività;

Precisato che pertanto l’importo di € 9.151,07, come sopra determinato, costituisce il limite massimo da considerare ai fini dell’autorizzazione di prestazioni di lavoro straordinario afferenti all’anno 2022;

Considerato che, l’importo di € 9.151,07, possa essere autorizzato per tale finalità per l’anno 2022 e utilizzato per eccezionali e comprovate esigenze di natura istituzionale e all’uopo autorizzate preventivamente dal Responsabile del settore di appartenenza, il quale dovrà monitorare attentamente e con regolarità l’ammontare delle ore autorizzate nel corso dell’anno al fine di evitare il superamento del budget assegnato;

Considerato altresì opportuno, anche sulla scorta di quanto sperimentato nel corso degli ultimi anni, procedere all’assegnazione della quota disponibile per la remunerazione del lavoro straordinario sulla base della preventiva assegnazione delle risorse da parte della Giunta Comunale al Responsabile dell’area che ne faccia richiesta;

Dato atto:

- che il monte ore di cui sopra dovrà essere utilizzato in caso di eccezionali e comprovate esigenze di natura istituzionale e all’uopo autorizzate preventivamente dal Responsabile dell’Area di appartenenza, il quale dovrà monitorare attentamente e con regolarità l’ammontare delle ore autorizzate nel corso dell’anno al fine di evitare il superamento del budget assegnato;

- che questo Comune è dotato di idonea metodologia per una puntuale rilevazione automatica delle presenze e dell’orario di servizio del personale dipendente;

- che le risorse da destinare al lavoro straordinario, sulla base della vigente disciplina contrattuale, sono quantificate in misura fissa nel tempo e, pertanto, non devono essere ricalcolate anno per anno; in materia acquistano specifico rilievo le previsioni dell'art. 35, comma 3, del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 30 del CCNL del 16.2.1999;

Sottolineato che si tratta di risorse distinte e separate da quelle del fondo per i trattamenti accessori dell'Ente, di cui all'art. 31 del CCNL del 16.2.1999;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni;

Visto il vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;

Visto lo statuto comunale;

PROPONE

1) di prendere atto della quantificazione del fondo lavoro straordinario relativo all'anno 2022 effettuata dal Responsabile dell'Area Finanze e Tributi ed allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che pertanto l'importo di € 9.151,07, determinato come sopra precisato, costituisce il limite massimo da considerare ai fini dell'autorizzazione di prestazioni di lavoro straordinario relative all'anno 2022;

3) di dare atto altresì che il monte ore di cui sopra dovrà essere utilizzato in caso di eccezionali e comprovate esigenze di natura istituzionale e all'uopo assegnate dalla Giunta Comunale e autorizzate preventivamente dal Responsabile dell'Area di appartenenza, il quale dovrà monitorare attentamente e con regolarità l'ammontare delle ore autorizzate nel corso dell'anno al fine di evitare il superamento del budget assegnato;

4) di tenere conto che l'art. 14 C.C.N.L. 1/4/199 al comma 4 prevede in 180 ore il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni di lavoro straordinario da parte dei dipendenti;

5) di dare atto che tale somma trova imputazione al codice di bilancio **01.02.1.01.01.01.004** Cap. **2164/7** mentre i relativi oneri al medesimo codice - **Cap. 2164/2** "Oneri riflessi su fondo produttività" del bilancio pluriennale 2022/2024, esercizio 2022 in corso di approvazione;

6) di demandare all'ufficio ragioneria ed all'ufficio personale la predisposizione degli atti per il seguito di competenza;

7) di dare informazione del presente atto alle Organizzazioni Sindacali ed alle Rappresentanze sindacali unitarie;

8) di pubblicare il presente atto nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Atteso che, ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la

regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa è attestata dal parere **Favorevole** reso dallo scrivente Responsabile dell'area **AREA FINANZIARIA** con la sottoscrizione del presente provvedimento ;

SAN GIOVANNI GEMINI, li 19-09-2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Rag. ANTONINO COLLETTO